

## Conto che torna

a cura di  
Raffaele Marcello\*

### Taxi, bus, navi Ecco i mezzi che sono esenti Iva

*Qual è il regime Iva applicabile  
per il trasporto di persone?*

Paola Fragola (Salerno)

Sono esenti dall'Iva, per effetto del n. 14 dell'art. 10 del D.P.R. 633/72, le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuato con taxi o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale o lagunare (es. vaporetti di linea).

Sono, viceversa, assoggettate ad Iva, con l'aliquota del 10%, ai sensi del n. 127 novies della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72, le prestazioni di trasporto extraurbano di persone e quelle rese con mezzi diversi dai taxi (trasporti urbani con autobus, tram, metropolitana, aerei, ferrovie, ecc).

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (atto di refusione della sesta Direttiva), contiene, inoltre, nell'allegato III, l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte, tra cui, al punto 5), il trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito (prima contenuto nell'allegato II della sesta direttiva).

Le prestazioni di trasporto di passeggeri, in ambito internazionale, costituiscono, invece, una deroga al principio generale di tassazione in capo al committente-acquirente, previsto al 1° comma, lettere a) e b) dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72 secondo cui "... si considerano effettuate nel territorio dello Stato ... le prestazioni di trasporto passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato ...". Essi sono tassati secondo il principio del "luogo di effettuazione della prestazione". Pertanto, i trasporti internazionali, eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero, costituiscono, per la tratta nazionale, servizi internazionali, non imponibili ai sensi dell'art. 9, primo comma, punto 1) del decreto Iva ed operazione fuori del campo di applicazione dell'imposta per la parte estera. Quelli, infine, eseguiti solo in territorio estero, restano fuori del campo dell'applicazione dell'iva, per mancanza del presupposto della territorialità.

\*Consigliere Cndcec

© RIPRODUZIONE RISERVATA